

Oggetto: L.R. 15/10/1997 n.28 – Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni singoli e associati per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica (L.R. 22.8.1990 n.40, art.19,comma 1).

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che la concreta esperienza di attuazione della L.R. 15.10.1997 n.28, concernente la concessione di contributi per le scuole civiche di musica ha manifestato l'esigenza di una revisione e, quindi, di una più organica impostazione dei criteri e modalità di concessione dei contributi predetti, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n.25/17 del 1.8.2003. Propone pertanto all'esame e all'approvazione della Giunta medesima una nuova formulazione dei summenzionati criteri nel testo appresso riportato.

Descrizione dell'intervento

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15.10.1997 n°28, al fine di concorrere alla diffusione sull'intero territorio regionale dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, è prevista l'istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento per i Comuni, singoli o associati, che intendono costituire scuole civiche di musica, che abbiano già provveduto a costituirle, o abbiano in corso le procedure necessarie per la costituzione delle scuole stesse e presentano un progetto, da attuarsi nell'ambito delle scuole civiche di musica, mirato alla prevenzione del disagio minorile e comprendente almeno cinque discipline strumentali.

Soggetti aventi diritto

Sono soggetti aventi diritto alle provvidenze regionali i Comuni singoli o associati con più di 15.000 abitanti.

Si precisa che il referente dell'Amministrazione regionale sarà l'Amministrazione pubblica richiedente o capofila e quindi beneficiaria del contributo, la quale sarà comunque ritenuta responsabile della gestione e del regolare funzionamento della scuola civica, in ordine alla corretta e oculata utilizzazione del contributo assegnato.

Tutte le procedure inerenti l'istanza di contributo ed i relativi allegati nonché la rendicontazione contabile del contributo concesso e tutti gli atti amministrativo-contabili richiesti dall'Amministrazione regionale dovranno essere adottati in applicazione delle norme previste dalla legislazione vigente in materia e corredati, se possibile, da specifica relazione del Collegio dei revisori comunali.

Si evidenzia peraltro che in ossequio dei principi generali individuati dal comma 1 dell'art.114 del Decreto Lgs. N.267 del 2000, le scuole civiche di musica possono essere costituite quali "istituzioni" o altro soggetto strumentale dell'ente locale, e pur potendosi attribuire loro personalità giuridica, autonomia gestionale ed un proprio statuto, non possono in alcun modo essere totalmente indipendenti dall'ente locale territoriale che, oltre approvare lo statuto della scuola, ne ha la vigilanza e la potestà programmatica. Pertanto l'ente locale sarà tenuto a determinare le finalità e



Regione Autonoma della Sardegna

gli indirizzi della scuola civica esistente nel proprio territorio e verificarne i risultati della gestione. Questo compito sarà esercitato in maniera appropriata – nel quadro dei rapporti economico finanziari tra ente locale e scuola civica- nel momento dell'approvazione del conto consuntivo.

Poiché le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, l'ente locale è obbligato alla copertura di eventuali costi sociali così come previsto dal comma 3 art.40 del D.P.R. n.902 del 1986 mentre l'utile netto è devoluto al bilancio dell'ente locale (comma 1 art.43. del D.P.R. n.902 del 1986).

Sarà quindi l'ente locale che, nei limiti delle proprie attribuzioni avendo funzione di indirizzo politico, dovrà determinare le priorità da seguire nello svolgimento delle attività e stabilirà i principi ai quali dovrà uniformarsi la gestione della scuola civica.

Tutte le scelte tecnico-operative opportune per il raggiungimento delle finalità prefissate saranno invece di competenza della scuola civica per ciascuna delle quali dovrà essere individuato un Direttore artistico quale responsabile della sua gestione.

Scadenze per la presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno pervenire all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno scolastico successivo.

Redazione della domanda di contributo e documentazione da allegare

Per beneficiare del contributo l'Ente interessato dovrà presentare la seguente documentazione:

- regolare istanza sottoscritta dal Sindaco (in caso di comuni associati, dal Sindaco del comune capofila), redatta in duplice esemplare;
- deliberazione della Giunta Comunale attestante l'assunzione dell'impegno a carico dell'Ente richiedente determinato nella misura minima del 10% delle spese preventivate per il primo anno e del 20% per gli anni scolastici successivi;
- preventivo finanziario formulato nel rispetto delle percentuali indicate dalla legge;
- il piano finanziario dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle spese nonché delle entrate previste a pareggio e l'indicazione delle quote versate annualmente dagli allievi ed il loro utilizzo;
- regolamento della scuola (solo in caso di modifica se già trasmesso e, in caso di nuova istituzione, lo statuto);
- relazione illustrativa firmata dal Direttore della scuola, contenente la programmazione relativa all'anno scolastico di riferimento, con puntuale indicazione dei dati relativi all'anno scolastico precedente ed inoltre l'indicazione:
- della popolazione residente nel comune o nei comuni associati;
- del numero delle discipline strumentali insegnate;
- del numero dei corsi effettuati;
- del numero delle classi attivate;
- dell'elenco nominativo degli allievi e dello strumento studiato;
- del numero delle licenze, dei compimenti e dei diplomi conseguiti da parte degli iscritti negli ultimi due anni precedenti la richiesta di contributo.
- La relazione dovrà indicare la sede della scuola, le date d'inizio e conclusione dell'attività scolastica; qualsiasi variazione di tali termini, debitamente motivata, dovrà essere



Regione Autonoma della Sardegna

- comunicata tempestivamente ai competenti uffici dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione.

Iter del procedimento amministrativo

Le domande saranno istruite dal competente ufficio dell'Assessorato entro 60 giorni dal termine di scadenza per la loro presentazione.

Tenuto conto delle risorse disponibili nel competente capitolo di bilancio regionale l'Assessorato predispone il relativo programma e lo trasmette alla Giunta Regionale per l'approvazione.

A seguito della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma verrà emessa, dal competente Dirigente dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, la determinazione di impegno e di accreditamento dell'anticipazione dell'80% del contributo regionale a favore degli Enti beneficiari.

Modalità di attribuzione dei contributi

Non potranno essere ammesse le richieste da parte di soggetti che non abbiano rendicontato eventuali contributi degli anni precedenti.

Sono riconosciute quali spese ammissibili a contributo esclusivamente quelle indicate nell'art.3 della legge in oggetto e cioè:

acquisto dell'arredamento, dell'attrezzatura tecnico-didattica, fino ad un massimo del 30% del contributo assegnato per il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10% per gli anni scolastici successivi;

- spese di funzionamento e gestione dei corsi;

sarà riconosciuta spesa ammissibile a contributo una quota relativa al trasporto degli allievi non residenti nei comuni sede di scuola civica di musica, a seguito di presentazione di adeguata documentazione giustificativa e a seguito di motivata e specifica richiesta;

- manifestazioni collaterali ed integrative, fino ad un massimo del 10% del contributo assegnato;
- altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria fino ad un massimo del 10% del contributo assegnato;

Potranno beneficiare di un contributo regionale più cospicuo :

- le scuole civiche di musica che dimostrino di avere attivato classi con presenza di alunni diversamente abili;
- le scuole civiche di musica che dimostrino di avere tra il corpo docente insegnanti diversamente abili;

L'Assessorato della Pubblica Istruzione dovrà essere tempestivamente informato di tutte le iniziative che le scuole intendono intraprendere.

La disponibilità prevista nel bilancio regionale sarà ripartita tenendo conto dei diversi criteri:

- continuità didattica delle scuole regolarmente funzionanti;
- numero di allievi frequentanti all'atto di presentazione della domanda in rapporto alla popolazione servita;
- capacità di aggregazione tra Amministrazioni;
- numero di licenze, compimenti e diplomi conseguiti da parte degli iscritti dalla data di entrata in vigore della legge.



Regione Autonoma della Sardegna

In considerazione dell'elevato numero di scuole civiche di musica già esistenti sul territorio regionale, l'Assessore propone di finanziare nuovi progetti per il triennio 2004-2006 esclusivamente nel caso in cui gli stessi, entro 15 giorni a partire dalla pubblicazione nel BURAS della presente delibera, si riuniscano in consorzio con altre amministrazioni comunali della medesima provincia le quali abbiano già costituita e funzionante una scuola civica di musica.

Per i Comuni finanziati nel 2003 con un contributo fisso di € 10.000,00 : saranno ammessi a contributo nel programma 2004 solo i beneficiari che hanno avviato l'attività didattica entro il 30/04/2004.

I funzionari dell'Assessorato della Pubblica Istruzione forniranno tutte le informazioni di carattere amministrativo-contabile che verranno richieste. Essi potranno, altresì, effettuare sopralluoghi in loco ai fini di un monitoraggio che avrà carattere periodico ed i cui risultati costituiranno un parametro all'interno dei programmi di intervento nell'anno successivo per la verifica del corretto funzionamento delle scuole.

Documentazione da allegare per il pagamento del saldo del contributo

L'Assessorato verificherà la congruità delle spese rendicontate e la legittimità della documentazione e degli atti di spesa presentati in conformità alle norme vigenti e alle direttive regionali in materia.

Il rendiconto deve essere redatto con corrispondenza alle voci del preventivo e dettagliato per singole spese. Al pagamento del saldo si provvederà a seguito della presentazione in duplice copia:

- del rendiconto finanziario debitamente approvato dalla Giunta comunale o dal C.d.A per le Istituzioni, che dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla conclusione dell'anno scolastico; il consuntivo dovrà rispettare le percentuali di spesa previste dall'art.3 della L.R. 28/97 e dovrà contenere un elenco analitico delle spese sostenute, riportate in ordine cronologico, corredato degli estremi degli atti amministrativi che le hanno autorizzate e successivamente liquidate;
- di una relazione del Direttore sull'attività svolta nella quale dovranno essere indicati il numero e l'elenco degli allievi, il numero e l'elenco dei docenti e il numero delle classi;
- copia conforme all'originale delle convenzioni relative al rapporto di lavoro del personale docente e non docente;
- eventuale rassegna stampa e materiale utile a documentare l'attività svolta.

Per le Scuole civiche di musica gestite in forma di Istituzione o altra forma secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, tutta la documentazione di cui sopra potrà essere inviata direttamente dal Presidente della Scuola Civica di Musica con sede nel Comune richiedente, fermo restando la responsabilità posta in capo all'Amministrazione comunale in ordine ai risultati della sua gestione.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare un ridimensionamento nel numero di classi, di corsi o di discipline tanto da dovere incidere negativamente sul buon funzionamento della scuola ovvero nel caso in cui nel consuntivo dovessero rilevarsi spese non a pareggio, l'Assessorato procederà ad una riduzione proporzionale del contributo.

Qualora, a causa di una scarsa disponibilità finanziaria il contributo risultasse di molto inferiore al preventivo, le amministrazioni beneficiarie avranno la possibilità di rimodulare lo stesso preventivo tenendo conto del contributo concesso.



Regione Autonoma della Sardegna

Se, peraltro, in conseguenza della suddetta riduzione il contributo dovesse risultare inferiore all'anticipazione già erogata, l'ente beneficiario dovrà tempestivamente restituire l'importo eccedente all'amministrazione regionale.

Selezione del personale docente

La selezione dei docenti sarà effettuata con apposito provvedimento dell'organo responsabile della scuola.

La scelta dei docenti sarà legata al possesso di titolo idoneo ovvero del diploma di Conservatorio Statale di musica o equiparato. Per i docenti delle discipline di espressioni musicali tradizionali e popolari della Sardegna e degli insegnamenti ad indirizzo moderno sarà considerato titolo idoneo un curriculum attestante lunga, qualificata e riconosciuta esperienza nel settore.

I presenti criteri avranno validità a partire dall'anno scolastico 2004/2005.
La delibera n.25/17 del 1.8.2003 è sostituita dalla presente.

La Giunta regionale,

VISTA la L.R. 15.10.1995 N.28

VISTA la L.R. 22.8.1990 n.40

UDITA la relazione dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

PRESO ATTO del concerto espresso dall'Assessore della Programmazione in corso di seduta;

VISTO il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

DELIBERA

Di approvare i criteri e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi a norma della L.R. n.40 del 22.8.1990 relativamente all'attuazione della L.R. 15.10.1997 n.28, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet www.regione.sardegna.it

p. IL DIRETTORE GENERALE

Ubaldo Serra

IL PRESIDENTE

Italo Masala